



cutting through complexity™

I processi di espansione all'estero delle imprese italiane

Pisa, 12 giugno 2012

KStudio
Associato

Premessa

- Le informazioni ivi contenute si intendono di natura generica e non indirizzate a particolari circostanze relative a singole entità. Nonostante ogni impegno profuso nel fornire informazioni accurate e tempestive, non vi è garanzia che le medesime siano precise alla data in cui sono ricevute o che lo continuino ad essere nel futuro. Tuttavia, si ritiene appropriato l'utilizzo di tali informazioni mediante il supporto di consulenti propriamente informati circa ogni situazione di specie.

Premessa

Le principali modalità di espansione di una società italiana all'estero

Analisi delle diverse tipologie di struttura

Le implicazioni di natura fiscale

Le operazioni straordinarie

- Fusione
- Scissione
- Conferimento d'azienda
- Lo scambio di partecipazioni

Le principali modalità di espansione di una società all'estero

Internazionalizzazione

- Il termine “**internazionalizzazione**” indica il processo con il quale l'imprenditore intende sviluppare la propria attività, passando dal contesto “domestico” (mercato regionale o nazionale) al contesto sovranazionale.
- La dimensione globale dell'economia di mercato è un fenomeno ampiamente consolidato, e l'elevato numero di imprese multinazionali ne sono una delle espressioni più rappresentative.
- Al fine di perseguire obiettivi di mercato sempre più elevati, l'impresa non può più basarsi unicamente sulle potenzialità relative al proprio territorio, ma occorre cercare a livello sovralocale altri **fattori di successo** adattandoli poi nei singoli contesti geografici

Le principali modalità di espansione di una società all'estero

Internazionalizzazione

- Gli scopi dell'impresa che desidera espandersi all'estero possono essere quelli di:
 - aumentare i propri margini, ovvero andare in un Paese dove produrre ad un margine più alto, per esempio riducendo i costi che maggiormente incidono sulla struttura (ad esempio il costo della mano d'opera);
 - aumentare la propria quota di mercato, cercando nuovi mercati di sbocco.

Le principali modalità di espansione di una società all'estero

Internazionalizzazione

- Possiamo considerare due tipi di processi di internazionalizzazione:
 1. **Processo "interno"**, in cui l'impresa, pur avendo sviluppato contatti e stipulato contratti internazionali consolida la propria presenza all'interno dei confini nazionali mediante:
 - acquisto di licenze tecnologiche da aziende estere
 - approvvigionamento di materie prime sui mercati esteri
 - prestazioni di servizi ad aziende straniere che operano nel mercato locale
 - stipulazione di contratti per la fabbricazione di prodotti per imprese estere
 - partecipazione al capitale sociale dell'impresa da parte di soggetti esteri.

Le principali modalità di espansione di una società all'estero

Internazionalizzazione

- Possiamo considerare due tipi di processi di internazionalizzazione:
 1. **Processo "interno"**, in cui l'impresa, affronta i mercati internazionali mediante:
 - esportazione diretta o indiretta dei propri prodotti o servizi
 - alleanze strategiche, partecipazioni, o joint ventures con società straniere
 - costituzione di filiali commerciali o produttive all'estero
 - partecipazione al capitale sociale di aziende estere.
 2. **Processo "esterno"**, in cui l'impresa, affronta i mercati internazionali mediante:
 - esportazione diretta o indiretta dei propri prodotti o servizi
 - alleanze strategiche, partecipazioni, o joint ventures con società straniere
 - costituzione di filiali commerciali o produttive all'estero
 - partecipazione al capitale sociale di aziende estere.

Le principali modalità di espansione di una società all'estero

Dove internazionalizzarsi

- Una volta definite le motivazioni che portano un imprenditore ad internazionalizzarsi, sarà necessario fare una valutazione comparativa dei vincoli e delle opportunità offerte dai Paesi esteri al fine di effettuare la scelta opportuna.
- L'individuazione del Paese di riferimento costituisce un elemento fondamentale dell'intero processo di sviluppo internazionale.
- La scelta del Paese deve seguire una strategia che mette in evidenza:
 - gli obiettivi prefissati dall'azienda
 - le caratteristiche del mercato
 - la posizione competitiva a cui aspira l'azienda e il suo fabbisogno
 - la disponibilità di risorse e competenze.

Le principali modalità di espansione di una società all'estero

Dove internazionalizzarsi

- Il principale fattore da tenere in considerazione è l'attrattività del Paese di riferimento, che può essere data dall'analisi di un insieme di variabili macro ambientali quali:
 - la variabile **fisico-geografica**, legata all'ambiente fisico-climatico, alle caratteristiche topografiche, alla dotazione di risorse naturali e di infrastrutture
 - il sistema **costituzionale**, che rappresenta lo specchio della stabilità politica ed economica del Paese, sul quale si basa la validità e l'affidabilità dell'intero sistema economico e finanziario
 - le variabili **socioculturali** legati all'organizzazione sociale, alla religione, a gruppi etnici, al livello d'istruzione, alla frammentazione linguistica, e al sistema politico

Le principali modalità di espansione di una società all'estero

Dove internazionalizzarsi

- il sistema **giurisdizionale**, importante per valutare quali siano le forme di tutela riconosciute all'imprenditore che proviene dall'estero
- il sistema **economico**, fondamentale per conoscere se nel Paese di destinazione vi è sensibilità e apertura verso i mercati stranieri, o se vi siano accordi internazionali volti ad agevolare e favorire gli scambi
- il **diritto societario**, legato alle regole di corporate governance, le diverse tipologie di funzionamento e di governo delle società
- **il regime fiscale**, che senza dubbio influisce notevolmente nelle scelte fatte dall'imprenditore sul Paese prescelto per la localizzazione, considerando che il livello di tassazione e le agevolazioni fiscali di cui può usufruire incidono sia a **livello economico** sulla determinazione del risultato di esercizio, sia a **livello finanziario** in tema di pagamento delle imposte.

Le principali modalità di espansione di una società all'estero

Dove internazionalizzarsi

- In particolare, con riferimento al regime fiscale applicabile si dovrà analizzare:
 - le agevolazioni finanziarie connesse a determinati settori di attività, che possono essere sotto forma di contributi in conto impianto o a fondo perduto o in conto capitale
 - le agevolazioni fiscali connesse a determinati settori di attività, che possono sostanzarsi in esenzioni temporali, concessioni di crediti d'imposta o di bonus fiscali, pagamento posticipato di alcune imposte
 - la tassazione locale sul reddito d'impresa e sull'imposizione indiretta
 - la scelta dei mezzi di finanziamento in rapporto al trattamento fiscale (ad esempio, costituzione della società con ricorso all'indebitamento piuttosto che con il capitale di rischio).

Le principali modalità di espansione di una società all'estero

Come internazionalizzarsi

- Nel valutare la possibilità di effettuare l'investimento ed iniziare un'attività economica in un altro Stato estero, l'imprenditore dovrà tener conto della struttura che intende costituire nel Paese di riferimento.
- È necessario valutare ad esempio quale possa essere la migliore forma giuridica da adottare per lo svolgimento della propria attività.
- La scelta fra quale forma giuridica assumere effettivamente dipende da una varietà di considerazioni da effettuare, fra cui anche l'imposizione fiscale.

Le principali modalità di espansione di una società all'estero

Come internazionalizzarsi

- Le principali modalità di espansione di una società all'estero possono essere sintetizzate nel modo seguente:
 - Subsidiary
 - Stabile organizzazione
 - Ufficio di rappresentanza

Premessa

Le principali modalità di espansione di una società italiana all'estero

Analisi delle diverse tipologie di struttura

Le implicazioni di natura fiscale

Le operazioni straordinarie

- Fusione
- Scissione
- Conferimento d'azienda
- Lo scambio di partecipazioni

Analisi delle tipologie di struttura

Subsidiary

Stabile organizzazione

Ufficio di rappresentanza

Analisi delle tipologie di struttura

Subsidiary

Stabile organizzazione

Ufficio di rappresentanza

Analisi delle tipologie di struttura

La subsidiary

- Le subsidiaries sono società autonome, indipendenti tra loro e sono sottoposte alla direzione ed al coordinamento della holding italiana.
- Sono costituite secondo la normativa del Paese estero di riferimento. In linea generale, la grande maggioranza degli Stati esteri prevede la forma giuridica delle società di persone, o di capitali.
- Come tutte le società, la controllata risponde col proprio patrimonio delle obbligazioni contrattuali e non contrattuali che ha assunto nell'esercizio d'impresa, salvo che non si tratti di società di persone.
- I suoi amministratori sono tenuti a svolgere le loro funzioni nell'interesse della società.

Analisi delle tipologie di struttura

La subsidiary

- A queste regole si aggiungono quelle relative alla responsabilità derivante dall'appartenenza al gruppo che riguardano sia le società che i loro amministratori:
 - **obblighi della controllata nei confronti dei terzi:** ciascuna società del gruppo risponde delle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali assunte nei confronti dei terzi con il proprio patrimonio.
 - **atti compiuti nell'interesse del gruppo** La holding può essere ritenuta responsabile per i danni cagionati ai soci terzi e ai creditori delle controllate stesse (disciplina della direzione e del coordinamento).

Analisi delle tipologie di struttura

La subsidiary

Le società controllate sono tenute al rispetto di particolari adempimenti nella redazione del bilancio e nell'assunzione delle decisioni.

- **Bilancio:** gli amministratori di ciascuna società controllata devono indicare i rapporti con le altre società del gruppo in tutti i documenti di bilancio, in particolare nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.
- **Obblighi pubblicitari:** gli amministratori della società controllata devono aggiungere negli atti e nella corrispondenza societaria i dati della holding che esercita l'attività di direzione e coordinamento.
- **Decisioni nell'interesse del gruppo:** le decisioni dell'assemblea o degli amministratori di società controllata influenzate da un interesse del gruppo confliggente con quello della stessa controllata, devono essere motivate in modo chiaro indicando le ragioni che le hanno determinate.

Analisi delle tipologie di struttura

La subsidiary

Vantaggi	Svantaggi
autonomia patrimoniale e responsabilità limitata	eventuali maggiori costi di costituzione
possibilità di accedere agli incentivi locali e sussidi	eventuali maggiori costi di gestione
migliore “immagine”, e quindi maggiore possibilità di ottenere finanziamenti	presenza obbligatoria di un organo amministrativo

Analisi delle tipologie di struttura

Subsidiary

Stabile organizzazione

Ufficio di rappresentanza

Analisi delle tipologie di struttura

La stabile organizzazione

- Il decreto legislativo 344 del 12 dicembre 2003 ha introdotto nella normativa fiscale italiana la definizione di “stabile organizzazione” (di seguito anche SO) di un soggetto estero in Italia attraverso l’inserimento dell’articolo 162 nel TUIR.
- In linea generale il citato articolo riprende quanto previsto dall’articolo 5 del modello OCSE. Da un punto di vista normativo quindi è necessario far riferimento a:
 - ✓ l’articolo 162 del TUIR
 - ✓ gli articoli 5 e 7 del modello OCSE

Analisi delle tipologie di struttura

La stabile organizzazione

- Possiamo distinguere inoltre due tipologie di stabile organizzazione:
 - Stabile organizzazione **materiale** (o “diretta”), riconducibile all’esigenza da parte dell’impresa di esercitare un’attività avvalendosi di una serie di mezzi materiali dell’impresa stessa organizzati.
 - Stabile organizzazione **personale** (o “indiretta”), che individua una particolare forma di rappresentanza dell’imprenditore attuata ricorrendo ad una persona fisica o giuridica.

Analisi delle tipologie di struttura

La stabile organizzazione

Stabile organizzazione materiale

- La stabile organizzazione, secondo il Modello di Convenzione OCSE, è una sede fissa di affari attraverso la quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
- Gli elementi caratterizzanti la stabile organizzazione sono:

L'esistenza di una installazione fissa in senso tecnico (locali, attrezzature, merci, personale dipendente, etc.)

Lo svolgimento, per mezzo di tale struttura, di un'attività economica.

Analisi delle tipologie di struttura

La stabile organizzazione

Stabile organizzazione materiale

- Ai sensi dell'articolo 162 TUIR per stabile organizzazione deve intendersi una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato.
- Rientrano nella definizione di stabile organizzazione
 - ✓ una **sede direzionale**: luogo dove vengono definiti gli indirizzi dell'impresa attraverso la supervisione ed il coordinamento delle attività
 - ✓ una **succursale**: "ramo d'impresa" dotato di un certo grado di dipendenza economica e commerciale, con una propria organizzazione e privo di autonomia giuridica
 - ✓ un **ufficio**: unità organizzativa preposta alla gestione dell'attività sotto il profilo amministrativo

Analisi delle tipologie di struttura

La stabile organizzazione

- ✓ **un'officina o un laboratorio:** luogo dove si svolgono i processi produttivi
- ✓ un **cantiere di costruzione o di montaggio** o di installazione quando lo stesso abbia una durata superiore a tre mesi
- ✓ l'esercizio di attività di supervisione ad esso connesse, a condizione che il cantiere, progetto o attività abbia durata superiore a tre mesi (il modello OCSE considera un tempo maggiore pari a 12 mesi)
- ✓ una **miniera**, un giacimento petrolifero o di gas naturale
- ✓ una **cava** o altro luogo di estrazione di risorse naturali anche in zone situate fuori delle acque territoriali in cui, in conformità al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione nazionale relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, lo Stato può esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo e alle risorse naturali

Analisi delle tipologie di struttura

La stabile organizzazione

Stabile organizzazione materiale

Una sede fissa di affari, in ogni caso, **non** può essere considerata **stabile organizzazione** qualora:

- ✓ venga utilizzata un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni e merci appartenenti all'impresa
- ✓ i beni e le merci siano immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o consegna, nonché di trasformazione da parte di altra impresa
- ✓ la sede fissa sia utilizzata ai soli fini di acquistare beni e merci o di raccogliere informazioni per l'impresa o di svolgere, per la stessa, qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario
- ✓ sia utilizzata ai fini dell'esercizio combinato delle suddette attività, purché l'attività della sede fissa, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario

Analisi delle tipologie di struttura

La stabile organizzazione

Stabile organizzazione personale

- Ai sensi del comma 6 articolo 162 TUIR “[...] *costituisce una stabile organizzazione dell’impresa di cui al comma 1 il soggetto, residente o non residente, che nel territorio dello Stato abitualmente conclude in nome dell’impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto di beni [...]*”
- Si tratta quindi del caso in cui, nonostante l’assenza della installazione fissa, è ammessa l’esistenza di una stabile organizzazione, riconducibile ad una persona distaccata in un particolare Stato, la cui attività sul territorio vincola l’attività della stessa impresa.

Analisi delle tipologie di struttura

La stabile organizzazione

Stabile organizzazione personale

- Per poter configurare una stabile organizzazione, l'agente deve rispettare i seguenti requisiti:
 - operare per conto dell'impresa estera;
 - godere di poteri che gli permettono di concludere nello Stato estero contratti in nome dell'impresa
 - esercitare effettivamente e con regolarità tale potere;
 - svolgere attività diverse da quelle rientranti tra le ipotesi di esclusione di stabile organizzazione.
- L'agente dipendente deve comunque esercitare la propria attività in via continuativa, e non meramente in casi isolati.

Analisi delle tipologie di struttura

La stabile organizzazione

- La Giurisprudenza ha chiarito sul tema che affinché una società commissionaria per conto di un soggetto estero possa rappresentare la stabile organizzazione di quest'ultimo, occorre vi siano evidenze ulteriori rispetto al mero contratto di agenzia.
- Al di là dei poteri di rappresentanza, deve ricorrere il requisito della «dipendenza» dell'agente, sia dal punto di vista economico che finanziario, dal preponente, ovvero che **il soggetto incaricato non agisca secondo l'autonomia ed i rischi propri della sua pratica imprenditoriale o professionale**.
- ✓ (In Italia, la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 125 del 2011, e, a livello internazionale, la sentenza della Corte Suprema norvegese del 2 dicembre 2011).

Analisi delle tipologie di struttura

La stabile organizzazione

- Il paragrafo 6 dell'articolo 5 del Modello OCSE dispone che non costituisce stabile organizzazione l'esercizio dell'attività da parte di un'impresa nell'altro Stato mediante:
 - ✓ un mediatore;
 - ✓ un commissionario generale
 - ✓ ogni altro intermediario con status indipendente.
- L'agente dipendente si distingue dall'agente indipendente, che in sostanza è una delle ipotesi negative della stabile organizzazione.

Analisi delle tipologie di struttura

Agente dipendente

Dipendenza nei confronti dell'impresa non residente mandante

- In senso giuridico ed economico.
- Il rischio imprenditoriale deve essere relativo all'impresa.

Esecuzione incarico

- Deve agire nell'ambito della sfera di attività dell'impresa.
- Mandato CON rappresentanza

Analisi delle tipologie di struttura

Agente indipendente

Indipendenza nei confronti dell'impresa non residente mandante

- In senso giuridico ed economico.
- Il rischio imprenditoriale deve essere proprio dell'agente e non dell'impresa.

Esecuzione incarico nell'ambito della ordinaria attività

- Deve agire nell'ambito della propria sfera di attività e non in quella dell'impresa.
- Mandato senza rappresentanza

Analisi delle tipologie di struttura

La stabile organizzazione

Aspetti contabili

- Come già detto, la stabile organizzazione è una succursale all'estero dell'impresa nazionale che possiede una propria indipendenza economica e una propria organizzazione interna.
- La stessa è tenuta quindi ad assolvere i propri **adempimenti contabili** nel rispetto della normativa locale, ed, in particolare, alla tenuta della contabilità nella lingua, nella forma, nella moneta e secondo le norme contabili locali.
- La stessa stabile organizzazione, tuttavia, non è un soggetto titolare di autonoma soggettività giuridica, bensì rappresenta, rispetto alla società italiana, un mero centro di imputazione dei redditi.
- Per questo motivo, la casa madre italiana è tenuta ad istituire delle **scritture sezionali** per la separata rilevazione delle operazioni di gestione della stabile organizzazione (articolo 14, comma 5, DPR 600/1973).

Analisi delle tipologie di struttura

La stabile organizzazione

Aspetti contabili

- La stabile organizzazione può anche tenere una **prima nota** da inviare alla casa madre con periodicità tale da consentire il tempestivo aggiornamento della contabilità generale (quindi almeno entro 60 gg dall'operazione ai sensi dell'articolo 22 DPR 600/1973).
- La casa-madre, a sua volta, può:
 - trascrivere i dati contabili in un **libro giornale sezionale** appositamente istituito secondo la legge italiana. I saldi dei conti verranno poi inseriti nel giornale generale. In tale sede verranno attuate le necessarie operazioni di rettifica e di chiusura.
 - registrare i dati direttamente in **contabilità generale**: in tal caso la distinta rilevazione dei fatti di gestione deve essere attuata a livello di schede di mastro che dovranno essere distintamente intestate alla stabile organizzazione (Nota dell'Agenzia delle Entrate del 15/07/80 n.9/428).

Analisi delle tipologie di struttura

La stabile organizzazione

Aspetti contabili

- La stabile organizzazione può anche tenere direttamente un **libro giornale sezionale** redatto secondo i principi di ordinata contabilità fissati dalla legge italiana (contabilità ordinata, senza cancellature, abrasioni ecc.) eseguendo le registrazioni cronologiche non oltre i 60 gg.
- Periodicamente (preferibilmente mensilmente per garantire che anche la contabilità centrale venga aggiornata nei 60 gg) la SO deve inviare i saldi dei conti alla casa-madre che provvederà a trascriverli nel giornale generale.

Analisi delle tipologie di struttura

La stabile organizzazione

Aspetti contabili

- Nel caso di contabilità autonome sezionali plurimonetarie, la stabile organizzazione all'estero dovrà quantificare, alla fine di ogni periodo d'imposta, un risultato economico in moneta estera, redigendo un bilancio autonomo espresso in moneta di conto diversa dalla casa-madre con sede in Italia (se al di fuori dell'area di applicazione dell'euro).
- Sarà poi compito della casa-madre convertire tale bilancio nella sua moneta di conto, consentendo la determinazione del reddito globale in un'unica moneta.
- Occorre, pertanto, convertire in moneta nazionale della casa-madre al **cambio della data di chiusura dell'esercizio**, i valori monetari in moneta estera (cassa, divise, crediti e debiti) della stabile organizzazione all'estero.

Analisi delle tipologie di struttura

La stabile organizzazione

Tassazione degli utili prodotti dalla stabile organizzazione

- Trattandosi di un ramo della casa madre, i redditi prodotti dalla stabile organizzazione saranno inglobati in quelli della casa madre.
- Essendo comunque un soggetto esistente anche nello Stato estero, la stabile organizzazione dovrà assoggettare a tassazione i redditi anche nel luogo in cui si trova.
- Il rispetto delle norme fiscali interne ai due Paesi comporta quindi l'emersione di fenomeni di doppia imposizione che gli Stati cercano di contrastare:
 - sia con le Convenzioni contro le doppie imposizioni;
 - sia con il riconoscimento di crediti per imposte versate all'estero.

Analisi delle tipologie di struttura

La stabile organizzazione

Tassazione degli utili prodotti dalla stabile organizzazione

- L'articolo 7 del modello OCSE indica espressamente che “gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente (ie.: Italia) sono imponibili soltanto in detto Stato (Italia), a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente (ie.: Francia) per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata.”
- Il citato articolo prevede inoltre che “se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato (ie.: Francia) ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.”
- In definitiva, **il reddito prodotto mediante la stabile organizzazione all'estero dell'impresa italiana sarà assoggettato ad imposizione all'estero, ed all'atto del suo trasferimento in Italia troveranno applicazione le convenzioni contro le doppie imposizioni.**

Analisi delle tipologie di struttura

La stabile organizzazione

Determinazione del reddito

- Il 22 luglio 2010 è stato pubblicato il documento OCSE "2010 Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishment" il quale contiene le linee guida per l'attribuzione del reddito alla stabile organizzazione.
- Una delle modifiche principali ha riguardato il citato art. 7 relativo alla determinazione dei profitti della stabile organizzazione, il quale:
 - Al paragrafo 1, fissa la regola per l'allocazione del diritto di assoggettare a tassazione i redditi di impresa (già indicata nella slide precedente);
 - Al paragrafo 2, fissa la regola di determinazione del reddito della stabile organizzazione. In particolare, il reddito imputabile alla stabile organizzazione è quello che "*ci si può aspettare si sarebbe realizzato se la stabile organizzazione fosse stata un'entità separata e indipendente e avesse svolto la stessa attività sotto le stesse condizioni*".

Analisi delle tipologie di struttura

La stabile organizzazione

Determinazione del reddito

- Il rapporto precisa che la determinazione del reddito della stabile organizzazione implica il calcolo dei profitti derivanti da tutte le attività, incluse le transazioni sia con parti correlate che con parti indipendenti.
- Questo nuovo metodo d'imputazione dei redditi alla stabile organizzazione, c.d. "*functionally separate entity approach*", si realizza in due step:
 1. si considera la stabile organizzazione come un'entità separata;
 2. si determina il reddito dell'entità secondo un'analisi di comparabilità.

Analisi delle tipologie di struttura

La stabile organizzazione

Vantaggi	Svantaggi
minori costi di gestione rispetto all'apertura di una subsidiary	adempimenti contabili ed amministrativi
nessun obbligo societario (CdA, assemblee soci, etc)	limitata autonomia patrimoniale

Analisi delle tipologie di struttura

Subsidiary

Stabile organizzazione

Ufficio di rappresentanza

Analisi delle tipologie di struttura

Ufficio di rappresentanza

- L'ufficio di rappresentanza non ha una vera e propria definizione ma una delle ipotesi negative della stabile organizzazione.
- Ai sensi dell'articolo 162 comma 4 del TUIR e dell'articolo 5 paragrafo 4 del modello OCSE l'ufficio di rappresentanza può essere definito come una sede fissa d'affari che viene utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario".
- Secondo l'articolo 5 del Modello OCSE, l'ufficio di rappresentanza è una sede fissa utilizzata per l'impresa ai soli fini di pubblicità, fornire informazioni, ricerche scientifiche o attività analoghe che devono avere unicamente carattere *preparatorio o ausiliario* " per l'impresa.
- Il Commentario del Modello OCSE chiarisce inoltre che tale sede di affari può contribuire alla produttività dell'impresa, ma i servizi resi devono rivestire carattere preparatorio, ovvero non direttamente finalizzato all'ottenimento dell'utile di impresa.

Analisi delle tipologie di struttura

Ufficio di rappresentanza

- In sintesi dunque l'Ufficio di rappresentanza può essere considerato come la forma di presenza minima di una società residente nel territorio di uno Stato estero.
- È una sede fissa sul territorio dello Stato estero avente esclusivamente funzioni preparatorie e/o ausiliarie rispetto all'attività della casa madre, quali, ad esempio:
 - ✓ Attività promozionale;
 - ✓ Attività di informazione;
 - ✓ Ricerche di mercato;
 - ✓ Ricerche scientifiche.
- L'Ufficio di rappresentanza non può svolgere, in nessun caso, attività produttiva o di vendita in senso proprio.

Analisi delle tipologie di struttura

Ufficio di rappresentanza

Aspetti contabili

- L'ufficio di rappresentanza NON è un'entità giuridica separata.
- L'ufficio di rappresentanza deve essere segnalato alla Camera di Commercio dove ha sede l'impresa come "Unità locale all'estero" tramite i modelli R e UL. Allo stesso modo dovrà essere compilato il Modello AA7/11 con le predette indicazioni.
- Dovrà essere richiesto un codice fiscale/P.IVA estero.
- A livello contabile l'UR costituisce un mero **centro di costo** il cui responsabile non ha alcun potere di decidere o di impegnare la società di fronte a terzi (assenza di potere contrattuale).

Le implicazioni di natura fiscale

Ufficio di rappresentanza

Vantaggi	Svantaggi
Contatto diretto con lo Stato dove si vuole aprire l'ufficio	Non è possibile esercitare alcuna attività di impresa
Ideale per attività promozionali o di ricerche di mercato	Non è dotata di un'autonomia patrimoniale
Migliora l'immagine dell'impresa all'estero	Impossibile accedere agli incentivi per le nuove attività

Premessa

Le principali modalità di espansione di una società italiana all'estero

Analisi delle diverse tipologie di struttura

Le implicazioni di natura fiscale

Le operazioni straordinarie

- Fusione
- Scissione
- Conferimento d'azienda
- Lo scambio di partecipazioni

Le implicazioni di natura fiscale

Subsidiary

- La subsidiary, come entità giuridicamente autonoma residente nello Stato estero, è soggetta alla normativa locale in tema di:
 - tenuta della contabilità,
 - redazione del bilancio;
 - determinazione del reddito imponibile;
 - pagamento delle imposte.
- In questo caso, la tassazione del reddito in loco non ha alcun impatto fiscale con il reddito della holding.

Le implicazioni di natura fiscale

Subsidiary

- Vi possono essere invece delle tematiche fiscali inerenti ai flussi e ai rapporti economici intercorsi tra la holding italiana e la subsidiary estera.
- In particolare, potrebbero trovare applicazione le ritenute in uscita dal Paese estero su dividendi, royalties, interessi corrisposti dalla subsidiary verso l'Italia.
- In tal caso si dovrà far riferimento sia alla normativa locale, sia alle Convenzioni contro le doppie imposizioni, che in linea generale, disciplinano le regole di imposizione di detti redditi tra i diversi Paesi.

Le implicazioni di natura fiscale

Subsidiary

- In presenza di una controllata estera la holding italiana dovrà prestare particolare attenzione anche alla tematica del cd. **Transfer Pricing**.
- I principi fondamentali della normativa italiana sui prezzi di trasferimento sono stabiliti nell'art. 110, comma 7, del TUIR, secondo il quale:
*“I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al **valore normale** dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti [...]”*
- Il criterio del "valore normale" riflette il principio di libera concorrenza stabilito a livello internazionale dall'OCSE.
- In caso di accertamento, potrà essere applicata la sanzione dal 100% al 200% del maggior valore accertato (articolo 1, comma 2, D. Lgs. 471/1997).

Le implicazioni di natura fiscale

Subsidiary

- Il Legislatore nazionale, con il DL 78/2010, al fine di allineare la normativa italiana sul Transfer Pricing alle Linee guida dell'OCSE in tema di documentazione, ha dettato una specifica disposizione che permette di evitare, al ricorrere di determinate condizioni, l'applicazione delle sanzioni tributarie sulle maggiori somme accertate con riferimento a violazioni dell'articolo 110 comma 7 (articolo 1, comma 2-ter D.Lgs. 471/1997).
- E' possibile far ricorso a tale disposizione ove le due seguenti condizioni siano congiuntamente integrate:
 - ✓ nel corso di una verifica (o di altra attività di controllo) il contribuente fornisca agli organi preposti una apposita documentazione che descriva la politica di Transfer Pricing in essere, ne giustifichi il rispetto del principio di libera concorrenza e sia in linea con le caratteristiche dettate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate emanato il 29 settembre 2010;
 - ✓ il contribuente abbia preventivamente notificato l'esistenza di tale documentazione.

Le implicazioni di natura fiscale

Subsidiary

- Sulla base del contenuto del Decreto legge, la documentazione di Transfer Pricing non è quindi obbligatoria ma permetterà di evitare l'applicazione delle sanzioni amministrative.
- La Documentazione relativa è rappresentata da:
 - ✓ il **masterfile**, contenente informazioni comuni e rilevanti per tutte le società del gruppo, che dovrebbe fornire informazioni riguardanti l'attività e le strategie di business della capogruppo, le transazioni con le associate e la relativa transfer pricing policy
 - ✓ la **country-specific documentation**, relativa allo specifico Paese di stabilimento, che dovrebbe fornire informazioni in merito alle transazioni intercompany nell'ambito del Paese di riferimento, i termini contrattuali e i metodi di determinazione del prezzo di trasferimento.

Le implicazioni di natura fiscale

Subsidiary

CFC

- In tema di controllate estere è necessario introdurre una breve analisi sulle Controlled Foreign Companies (“CFC”).
- Ai sensi dell’articolo 167 del TUIR rientrano nell’ambito di applicazione della normativa CFC:
 - le persone fisiche residenti
 - le società di capitali, le società cooperative e di mutua assicurazione residenti
 - gli enti commerciali e non commerciali residenti
 - le società di persone e gli altri soggetti previsti dall’articolo 5 del TUIR

Le implicazioni di natura fiscale

Subsidiary

CFC

- Ai sensi dell'articolo 167, la disciplina delle CFC si applica ai soggetti anzidetti al verificarsi di due condizioni, ovvero:
 - essere residenti in Italia;
 - possedere il controllo di un'impresa o di un ente collettivo ubicato in un Paese a fiscalità privilegiata o nel quale l'imposizione dei redditi è relativamente ridotta.

Le implicazioni di natura fiscale

Subsidiary

Disposizioni fiscali in materia di imprese estere controllate (CFC)

Presupposto di applicazione: Il controllo

Il controllo può essere:

- **diretto:** esercitato attraverso la disponibilità della maggioranza dei voti in assemblea, di voti sufficienti o in virtù di particolari vincoli contrattuali
- **indiretto:** esercitato attraverso la detenzione di una partecipazione indiretta rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina CFC anche nel caso in cui sia detenuta per il tramite di società controllate dal soggetto residente (c.d. controllo "a catena" o "a cascata")

Per quanto concerne il momento in cui deve essere effettuata la verifica della sussistenza del controllo, l'art. 1 comma 3 del decreto attuativo stabilisce che rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio del soggetto estero controllato.

Le implicazioni di natura fiscale

Subsidiary

- I soggetti esteri cui si applica la disciplina CFC sono:
 1. i soggetti residenti o localizzati in Stati o territori diversi da quelli di cui al Decreto Ministeriale che dovrà essere emanato ai sensi dell'articolo 168-bis (ovvero i Paesi black list) e
 2. a decorrere dal 2010, per effetto dell'introduzione del comma 8-bis dell'articolo 167 TUIR, " tutti i soggetti i cui proventi sono costituiti per oltre il 50% dai cosiddetti "passive income" • che derivano dalla prestazione di servizi infragruppo, e siano assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella italiana.

Soggetti CFC

Società residenti in Paesi black list

Società con *passive income o servizi infragruppo* e tassazione effettiva inferiore al 50%

Le implicazioni di natura fiscale

Subsidiary

- L'articolo 168-bis, titolato "Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni", è stato introdotto dalla L. 244/2007 e prevede l'emanazione di un DM da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il quale si identificano i Paesi che non possiedono le caratteristiche per essere classificati come aventi "fiscalità privilegiata".
- Di fatto, la disciplina dei cosiddetti Paesi Black List dovrebbe lasciare il posto alla disciplina caratterizzata dall'individuazione dei cosiddetti Paesi White List.
- Si precisa tuttavia che il DM di cui all'articolo 168-bis, ad oggi, non è ancora stato emanato.
- Nelle more dell'emanazione del decreto citato restano ancora applicabili le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2007.

Le implicazioni di natura fiscale

Subsidiary

- Fino al 31/12/2007, e fino all'emanazione del DM dei Paesi White List, ancora oggi, per l'individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata si fa riferimento agli Stati o territori individuati dal

DM 21/11/2001

intitolato *“Individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. «black list»)”,* pubblicato nella **G.U.n. 273 del 23 novembre 2001.**

Le implicazioni di natura fiscale

Subsidiary

Disposizioni fiscali in materia di imprese estere controllate (CFC)

Presupposto di applicazione: Stati inclusi nella black List

Alderney (Isole del Canale), Andorra, Angola*, Anguilla, Antigua*, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Bahrain°, Barbados, Belize, Bermuda, Brunei, Corea del Sud, Costa Rica*, Dominica*, Ecuador*, Emirati Arabi Uniti°, Filippine, Giamaica*, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Isas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isole di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Isole Vergini Statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kenia*, Kiribati (ex Isole Gilbert), Kuwait, Libano, Liberia, Liechtenstein, Lussemburgo* , Macao, Maldive, Malesia, Mauritius*, Monaco, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Panama*, Polinesia francese, Portorico*, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore°, Svizzera*, Uruguay*, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuato,

Le implicazioni di natura fiscale

Subsidiary

Disposizioni fiscali n materia di imprese estere controllate (CFC)

Presupposto di applicazione: Stati inclusi nella black List

* = sono per alcuni tipi di imprese aventi sede negli stati e territori indicati

° = tutte le imprese aventi sede negli stati e nei territori indicati salvo alcune esclusioni

Le implicazioni di natura fiscale

Subsidiary

- A seguito delle modifiche introdotte dal DL 78/2009, con il comma 8-bis dell'articolo 167 TUIR la disciplina CFC è stata estesa anche alle controllate residenti in Paesi White List che :
 - a) sono soggette a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti in base alla normativa fiscale italiana; ●
 - b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50%:
 1. dalla gestione, detenzione o investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie; ●
 2. dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà intellettuale, letteraria o artistica; ●
 3. dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o ne sono controllati, anche indirettamente, ivi compresi i servizi finanziari (cosiddetti servizi infragruppo).

Le implicazioni di natura fiscale

Subsidiary

Il livello di tassazione effettiva

- La relazione illustrativa al Decreto di attuazione e le successive circolari, 32/E e 51/E del 2010 e 23/E del 2011, hanno ampiamente trattato le modalità di definizione del livello di tassazione effettiva:
- Ogni anno la società italiana deve determinare l'imposta "virtuale" che la società estera avrebbe pagato con l'applicazione della normativa contenuta nel TUIR (sono quindi escluse tutte quelle disposizioni extra-TUIR, i.e. le società di comodo);
- Il raffronto tra i livelli di tassazione deve avvenire per carichi effettivi (devono cioè essere rapportate le imposte, effettiva e "virtuale", con i rispettivi redditi ante imposta).

Le implicazioni di natura fiscale

Subsidiary

L'interpello disapplicativo

- L'art. 167 prevede che la società italiana, per poter disattendere la normativa CFC, debba presentare interpello disapplicativo.
- Nel caso di Paesi non black list, si dovrà dimostrare che “l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale” (comma 8-ter);
- Nel caso di Paesi black list si dovrà dimostrare, alternativamente, che:
 - “la società o altro ente non residente svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua attività principale, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento;
 - dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli presenti nella lista black list” (comma 5).
- L'istanza deve essere presentata prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi cui è relativa.

Le implicazioni di natura fiscale

Subsidiary

L'agevolazione ACE

- La relazione ministeriale al decreto di attuazione del 14 marzo 2012 afferma che l'agevolazione non trova applicazione in sede di determinazione del reddito delle CFC. Nulla viene detto in merito al "tax rate test".
- L'Istituto di Ricerca dell'Ordine dei Dottori Commercialisti si è posto in pieno contrasto con questa previsione e ritiene applicabili le disposizioni in materia ACE sia ai fini della determinazione del reddito che ai fini del tax rate domestico.

Le implicazioni di natura fiscale

Subsidiary

Presunzione di residenza

- In base all'articolo 73, comma 3, del TUIR, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno, alternativamente,
 - ✓ la sede legale o
 - ✓ la sede dell'amministrazione o
 - ✓ l'oggetto principalenel territorio dello Stato.
- Sarà dunque necessario fare attenzione al requisito della sede di amministrazione, nel caso in cui per la subsidiary estera siano nominati amministratori di nazionalità italiana: il luogo dove si esercita l'attività o da cui promanano le decisioni concernenti la gestione e l'amministrazione (*place of effective management*) della società.

Le implicazioni di natura fiscale

Subsidiary

Presunzione di residenza

- Gli elementi che potrebbero maggiormente costituire la prova del concreto svolgimento in Italia dell'amministrazione della società estera si riconducono sostanzialmente ai seguenti:
 - ✓ la presenza esclusiva o maggioritaria nell'organo amministrativo di persone fisiche residenti in Italia, e che si riuniscano in Italia al fine di gestire e prendere le decisioni riguardanti la società;
 - ✓ il rinvenimento di documentazione probatoria di una costante e puntuale attività di gestione della società estera, esperita impartendo dettagliate istruzioni direttamente dall'Italia a mezzo fax, corrispondenza commerciale, per via telematica o altro, da parte di soggetti residenti, anche non necessariamente coincidenti con gli amministratori formalmente incaricati ma, di fatto, privi di un effettivo potere gestorio;
 - ✓ il rinvenimento di contratti, accordi commerciali o altri documenti costantemente formalizzati in Italia a nome della società estera, talvolta con l'intervento di controparti straniere all'uopo convocate in Italia presso lo studio del legale di fiducia dell'imprenditore italiano, ovvero presso la sede della società controllante o controllata italiana.

Presunzione di residenza: esteroinvestizione

- Secondo quanto stabilito dal comma 5 bis e 5 ter dell'articolo 73 del TUIR, introdotti con il DL 223/2006, si presumono residenti in Italia quelle società o quegli enti che hanno sede legale o amministrativa all'estero e detengono direttamente partecipazioni di controllo, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, Codice Civile, in una società di capitali ed enti commerciali residenti in se, contemporaneamente ed in alternativa:
 - ✓ sono assoggettati al controllo, anche indiretto, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile, da parte di soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano;
 - ✓ presentano un organo di gestione composto prevalentemente da amministratori residenti in Italia.
- La norma impone quindi la sussistenza, quale condizione essenziale, di un controllo di tipo partecipativo da parte della società estera su una società di capitali o enti italiani.

Le implicazioni di natura fiscale

Subsidiary

Presunzione di residenza: esterovestizione

- Accertata tale prima condizione, è opportuno verificare poi, in via alternativa, se:
 - ✓ la società "non residente" sia controllata a sua volta da una società residente italiana o se
 - ✓ la maggioranza dei membri facenti parte del suo organo amministrativo abbia residenza in Italia.
- È evidente come, con riferimento al precedente punto a), la norma faccia riferimento ad un concetto di **controllo "esteso"** che può realizzarsi sia attraverso la sussistenza di un determinato legame partecipativo, sia mediante particolari vincoli contrattuali.
- Per quanto riguarda il momento di verifica della sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 73, comma 5-bis, del Tuir, il successivo comma 5-ter dispone che rileva *"la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato"*.

Quali sono le implicazioni di natura fiscale

Subsidiary

Vantaggi	Svantaggi
Tassazione solo nel Paese dove sono prodotti gli utili, senza ulteriore tassazione in Italia	Documentazione Trasfer Pricing
Participation exemption: tassazione al 5% in caso di cessione della partecipazione (1,375% effettivo)	Eventuali verifiche di applicazione della disciplina delle CFC e problematiche di residenza ed esteroinvestizione
Dividendi distribuiti e tassati solo nella misura del 5% (1,375% effettivo)	Doppia imposizione in termini di ritenute (salva applicazione convenzioni).

Le implicazioni di natura fiscale

Stabile organizzazione

- La stabile organizzazione, avendo autonomia contabile e fiscale, determina il proprio reddito e paga le imposte dovute secondo la normativa locale.
- Tuttavia, come già detto, la stabile organizzazione non è un soggetto giuridicamente autonomo, ma la stessa casa madre situata nel Paese estero.
- Considerando che le società residenti in Italia sono soggette ad IRES su tutti i redditi ovunque prodotti (*world wide income*), la casa madre determinerà il proprio reddito comprendendo anche i ricavi e i costi della stabile organizzazione.
- In tal modo, il reddito della stabile organizzazione è soggetto a tassazione in entrambi gli Stati, generando un problema di doppia imposizione.

Le implicazioni di natura fiscale

Stabile organizzazione

- La doppia imposizione sui redditi può essere superata:
 - sia tramite le Convenzioni contro le doppie imposizioni;
 - sia tramite il riconoscimento di crediti per imposte pagate all'estero.
- Il TUIR prevede che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino a concorrenza della quota di imposta corrispondente al rapporto tra:
 - I redditi prodotti all'estero
 - Reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione.

Le implicazioni di natura fiscale

Stabile organizzazione

$$\text{Credito d'imposta} = \frac{\text{Reddito prodotto all'estero}}{\text{Reddito prodotto in Italia}} \times \text{imposta italiana}$$

Esempio 1

Reddito estero: € 50.000

Imposta estera: € 20.000

Reddito complessivo in Italia: € 100.000

Imposta in Italia: € 27.500

- La quota di imposta ammessa in detrazione in Italia è pari a
 $50.000/100.000 * 27.500 = \mathbf{13.750}$

Le implicazioni di natura fiscale

Stabile organizzazione

- Nel caso esaminato, il credito ammesso in detrazione delle imposte è inferiore all'imposta pagata all'estero.
- In tal caso è possibile il "riporto in avanti" (*roll forward*) della parte dell'imposta pagata e non scomputata.
- In questo caso, l'eccedenza di imposta estera (nell'esempio pari ad € 6.250) potrà essere utilizzata nei successivi periodi di imposta, sino all'ottavo, quando il credito di imposta calcolato sarà superiore all'imposta effettivamente assolta all'estero.

Le implicazioni di natura fiscale

Stabile organizzazione

$$\text{Credito d'imposta} = \frac{\text{Reddito prodotto all'estero}}{\text{Reddito prodotto in Italia}} \times \text{imposta italiana}$$

Esempio 2

Reddito estero: € 50.000

Imposta estera: € 10.000

Reddito complessivo : € 100.000

Imposta in Italia: € 27.500

- La quota di imposta ammessa in detrazione in Italia è pari a
 $50.000/100.000 * 27.500 = \mathbf{13.750}$

Le implicazioni di natura fiscale

Stabile organizzazione

- Nel caso esaminato, il credito ammesso in detrazione delle imposte è superiore all'imposta pagata all'estero.
- In tal caso, l'imposta è interamente scomputabile dalle imposte dovute in Italia ed è possibile il "riporto all'indietro" (*roll back*) della parte del credito non utilizzata.
- La differenza (nel nostro caso pari ad € 3.750) costituisce un "bonus" che potrà essere utilizzato nei successivi periodi d'imposta, sempre non oltre l'ottavo, quando l'imposta effettivamente assolta all'estero sarà superiore a quella scomputabile in base al rapporto di cui al citato comma 1, e si potrà quindi attingere al totale creatosi in precedenza.

Le implicazioni di natura fiscale

Stabile organizzazione

Vantaggi	Svantaggi
Possibilità di chiedere a rimborso gli eventuali crediti d'imposta maturati	Tassazione dei redditi sia in Italia sia nel Paese estero
Possibilità di riporto in Italia delle perdite della stabile organizzazione	Possibile maggiore tassazione nel Paese estero per soggetti non residenti

Le implicazioni di natura fiscale

Ufficio di rappresentanza

- L'Ufficio di rappresentanza non è un'entità che può generare ricavi e quindi non può produrre reddito imponibile nello Stato in cui si trova.
- I costi legati alla sua apertura sono comunque deducibili dal reddito d'impresa della società.

Le implicazioni di natura fiscale

Caratteristiche	Uff. di Rappresentanza	Stabile Organizzazione	Subsidiary
Autonomia giuridica	NO	NO	SI
Obblighi societari	NO	NO	SI
Responsabilità Patrimoniale	NO	NO	SI
Obblighi Contabili	NO	SI	SI
Rimborso per imposte pagate all'estero	NO	SI	NO
Reddito tassabile	NO	SI	SI

Le implicazioni di natura fiscale

- È evidente che vi sono quindi moltissime variabili che influenzano la scelta della entità da costituire nel Paese estero, sia di natura giuridico-contabile che di natura fiscale.
- Un'errata scelta potrebbe comportare per alcune società una perdita di competitività nei confronti di altri competitors che sono invece riusciti a raggiungere i risultati con minori oneri, anche fiscali.
- Le scelte, tuttavia, non sono necessariamente “blindate”: la creazione di una branch può essere consigliabile nelle ipotesi in cui si preveda che l'investimento estero possa portare perdite per i primi esercizi, ma successivamente, quando l'investimento sarà produttivo, sarà sempre possibile trasformare la branch in subsidiary.

Premessa

Le principali modalità di espansione di una società italiana all'estero

Analisi delle diverse tipologie di struttura

Le implicazioni di natura fiscale

Le operazioni straordinarie

- Fusione
- Scissione
- Conferimento d'azienda
- Lo scambio di partecipazioni

Le operazioni straordinarie: la fusione

Definizione

La Direttiva 434/1990, all'articolo 2, lettera a) definisce la fusione transfrontaliera come l'operazione mediante la quale:


1. Una o più società trasferiscono, a causa e all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del loro patrimonio, attivamente e passivamente, ad altra società di nuova costituzione, mediante l'assegnazione ai loro soci di titoli rappresentativi del capitale sociale dell'altra società ed eventualmente di un saldo in contanti non eccedente il 10% del valore nominale o, in mancanza di valore nominale, della parità contabile di tali titoli (cd. **fusione diretta**);
2. Due o più società trasferiscono, a causa e all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del loro patrimonio, attivamente e passivamente, ad una società da esse costituita, mediante l'assegnazione ai propri soci di titoli rappresentativi del capitale sociale della nuova società ed eventualmente di un saldo contanti non eccedente il 10% del valore nominale o, in mancanza di valore nominale, della parità contabile di tali titoli (cd. **fusione per incorporazione inversa**);
3. Una società trasferisce, a causa e all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del proprio patrimonio, attivamente e passivamente, alla società che detiene la totalità dei titoli rappresentativi del suo capitale sociale (cd. **fusione per incorporazione**);

Le operazioni straordinarie: la fusione

Tipologie


FUSIONE PROPRIA (o FUSIONE IN SENSO STRETTO)

Due o più società distinte si estinguono e creano una società di nuova costituzione




FUSIONE PER INCORPORAZIONE (DIRETTA O INVERSA)

Una società (incorporante) rimane in vita ed assorbe un'altra società (incorporata), che si estingue.



Le operazioni straordinarie: la fusione

Requisiti della Direttiva 434/1990



Sia la Direttiva 434/1990 che l'articolo 178 TUIR prevedono che possano prendere parte alla fusione anche più di due società, di cui alcune residenti nello stesso Stato membro. In tal caso, tuttavia, la parte nazionale della fusione deve ritenersi regolata dalla legislazione domestica.

Le operazioni straordinarie: la fusione

L'articolo 178, comma 1, lettera a) del TUIR, in particolare, stabilisce che le fusioni tra soggetti residenti in Stati membri diversi si applica a condizione che:

1. l'operazione avvenga tra società di uno Stato membro, cioè società che abbiano una delle forma giuridiche della Direttiva 434/1990, trasfusa nell'allegato A del D.Lgs. 544/1992, da considerare aggiornata in conformità alle modifiche dell'allegato alla stessa direttiva.
2. Le società che partecipano alla fusione siano residenti in Stati Membri diversi e non siano considerate residenti al di fuori della Comunità in virtù di una convenzione in materia di doppia imposizione con Stati terzi.
3. Le società partecipanti alla fusione siano sottoposte a una delle imposte di cui alla Tabella B allegata alla Direttiva 434/1990, trasfusa nell'allegato al D.Lgs. 544/1992;
4. Per l'Italia si parla di Imposta sul reddito delle Società (IRES)
5. Che nel concambio, l'eventuale conguaglio in denaro ai partecipanti dei soggetti fusi o incorporati non superi il 10% del valore normale della partecipazione fusa.

Le operazioni straordinarie: la fusione

Disciplina fiscale



Articolo 4 Direttiva 434/1990


“La fusione non comporta alcuna imposizione delle plusvalenze risultanti dalla differenza tra il valore reale degli elementi dell’attivo e di passivo conferiti e il loro valore fiscale”

Articolo 172 e 179 TUIR

“La fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze o minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate [...]”

Le operazioni straordinarie: la fusione


Fusione di società non residente in società residente



- In virtù di quanto disposto dall'articolo 172, in questa ipotesi l'operazione di fusione si realizza in neutralità, e dunque le plusvalenze o le minusvalenze non assumono rilevanza fiscale per il soggetto italiano, se:
 - i beni ricevuti dalla società italiana risultante dalla fusione siano valutati sulla base dell'ultimo valore fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi presso la società estera incorporata;
 - i beni siano effettivamente connessi ad una stabile organizzazione della società estera e figurino iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in cui è eseguita l'operazione.
- Per la società italiana, i beni mantengono il valore fiscale che avevano presso la società fusa o incorporata: se iscritti a valori differenti, la società è tenuta a far risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti nel bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti dei beni (Quadro RV del Modello Unico).

Le operazioni straordinarie: la fusione

Fusione di società residente in società non residente



- Ai sensi dell'articolo 179, comma 6, TUIR, in questo caso si configurano due distinte ipotesi:
- ❖ se la società italiana realizza la fusione confluendosi in una stabile organizzazione della società estera in Italia, si ha neutralità fiscale dei plus/minusvalori emergenti dall'operazione;
 - ❖ se la società italiana si estingue, senza confluire in una stabile organizzazione in loco, si perde il criterio di collegamento con il territorio dello Stato, e conseguentemente, si realizza l'imposizione sui plusvalori latenti dei beni aziendali estromessi dal regime fiscale italiano.
 - ❖ l'operazione è neutra a condizione che i beni ricevuti dalla stabile organizzazione in Italia dell'incorporante siano valutati sulla base dell'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi in capo all'incorporata, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

Premessa

Le principali modalità di espansione di una società italiana all'estero

Analisi delle diverse tipologie di struttura

Le implicazioni di natura fiscale

Le operazioni straordinarie

- Fusione
- Scissione
- Conferimento d'azienda
- Lo scambio di partecipazioni

Le operazioni straordinarie: la scissione

Definizione

La Direttiva 434/1990, all'articolo 2, lettera b) e b- bis) definisce:

SCISSIONE

operazione mediante la quale una società trasferisce, a causa e all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del proprio patrimonio, attivamente e passivamente, a due o più società preesistenti o nuove, mediante l'assegnazione ai propri soci, secondo un criterio proporzionale, di titoli rappresentativi del capitale sociale delle società beneficiarie del conferimento ed eventualmente di un saldo in contanti che non superi il 10% del valore nominale, o in mancanza del valore nominale della parità contabile di tali titoli.

SCISSIONE PARZIALE


l'operazione mediante la quale una società trasferisce, senza essere sciolta, mantenendo almeno un ramo di attività, uno o più rami di attività a una o più società preesistenti o nuove, mediante l'assegnazione ai propri soci, secondo un criterio proporzionale, di titoli rappresentativi del capitale sociale delle società beneficiarie del conferimento o eventualmente di un saldo in contanti che non superi il 10% del valore nominale o, in mancanza del valore nominale, della parità contabile di altri titoli.

Le operazioni straordinarie: la scissione

Definizione


SCISSIONE TOTALE

Una società trasferisce l'intero suo patrimonio a due società beneficiarie (preesistenti o di nuova costituzione) e si estingue.



SCISSIONE PARZIALE

Una società trasferisce parte del suo patrimonio a una o più società beneficiarie (preesistenti o di nuova costituzione) senza estinguersi.



Le operazioni straordinarie: la scissione

Requisiti

Requisiti essenziali

```
graph TD; A[Requisiti essenziali] --- B[Società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro]; A --- C[Società aventi la sede sociale, l'amministrazione o il centro dell'attività principale all'interno della Comunità]; A --- D[Società soggette alla legislazione di Stati membri diversi];
```

Società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro

Società aventi la sede sociale, l'amministrazione o il centro dell'attività principale all'interno della Comunità

Società soggette alla legislazione di Stati membri diversi

Le operazioni straordinarie: la scissione

L'articolo 178, lettera b) e b-bis) TUIR in particolare, stabilisce che le scissioni totali o parziali tra soggetti residenti in Stati membri diversi si applica a condizione che:

1. l'operazione avvenga tra società di uno Stato membro, cioè società che abbiano una delle forme giuridiche della Direttiva 434/1990, trasfusa nell'allegato A del D.Lgs. 544/1992, da considerare aggiornata in conformità alle modifiche dell'allegato alla stessa direttiva.
2. Le società che partecipano alla scissione totale o parziale siano residenti in Stati Membri diversi e non siano considerate residenti al di fuori della Comunità in virtù di una convenzione in materia di doppia imposizione con Stati terzi.
3. Le società partecipanti alla scissione totale o parziale siano sottoposte a una delle imposte di cui alla Tabella B allegata al D.Lgs. 544/1992; Per l'Italia si parla di Imposta sul reddito delle Società (IRES).
4. L'assegnazione ai partecipanti delle azioni o quote di ciascuno dei soggetti beneficiari deve essere effettuata in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni nel soggetto scisso.
5. La quota di patrimonio deve essere costituita da aziende o da rami d'azienda;
6. Che nel concambio, l'eventuale conguaglio in denaro ai partecipanti della società scissa non superi il 10% del valore normale della partecipazione ricevuta.

Le operazioni straordinarie: la scissione

Disciplina fiscale

Articolo 4 Direttiva 434/1990

Articolo 173 e 179 TUIR



NEUTRALITA'

Articolo 4 Direttiva 434/1990

“La scissione o la scissione parziale non comporta alcuna imposizione delle plusvalenze risultanti dalla differenza tra il valore reale degli elementi dell’attivo e di passivo conferiti e il loro valore fiscale”

Articolo 173 e 179 TUIR

“La scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo a realizzo né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze della società scissa [...]”

Premessa

Le principali modalità di espansione di una società italiana all'estero

Analisi delle diverse tipologie di struttura

Le implicazioni di natura fiscale


Le operazioni straordinarie

- Fusione
- Scissione
- Conferimento d'azienda
- Lo scambio di partecipazioni

Le operazioni straordinarie: conferimento d'azienda


Definizione

Il conferimento d'attivo è definito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della Direttiva 434/1990 come *"l'operazione mediante la quale una società conferisce, senza essere sciolta, la totalità, o uno o più rami della sua attività a un'altra società, mediante consegna di titoli rappresentativi del capitale sociale della beneficiaria del conferimento"*.



Le operazioni straordinarie: conferimento d'azienda

Requisiti



Le operazioni straordinarie: conferimento d'azienda

L'articolo 178, lettera c) TUIR, in particolare, stabilisce che l'operazione di conferimento di azienda o complessi aziendali relativi ai singoli rami d'impresa tra soggetti residenti in Stati membri diversi si applica a condizione che:

1. l'operazione avvenga tra società di uno Stato membro, cioè società che abbiano una delle forme giuridiche della Direttiva 434/1990, trasfusa nell'allegato A D.Lgs. 544/1992, da considerare aggiornata in conformità alle modifiche dell'allegato alla stessa direttiva.
2. Le società siano residenti in Stati Membri diversi e non siano considerate residenti al di fuori della Comunità in virtù di una convenzione in materia di doppia imposizione con Stati terzi.
3. Le società siano sottoposte a una delle imposte di cui alla Tabella B allegata al D.Lgs. 544/1992. Per l'Italia si parla di Imposta sul reddito delle Società (IRES).

Le operazioni straordinarie: conferimento d'azienda

Disciplina fiscale



Articolo 9 Direttiva 434/1990

Al conferimento di attivo si applica l'articolo 4 della Direttiva (neutralità in ambito di fusione e scissione alle quali quindi si rimanda)

Articolo 176 e 179 TUIR

“I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze [...]”

Le operazioni straordinarie: conferimento d'azienda

Conferimento di azienda situata in Italia

Soggetto conferente

- deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita (art. 176 TUIR)
- la differenza tra il valore iscritto in bilancio delle azioni o quote ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti ai fini delle imposte sui redditi, non concorre a formare il reddito imponibile della società.

Soggetto conferitario

- il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo emergere da apposito prospetto in dichiarazione dei redditi l'eventuale differenza tra valori civilistici e fiscali (art. 176 TUIR).
- è richiesto che l'azienda conferita si "trasformi" in una stabile organizzazione in Italia della società conferitaria alla quale siano effettivamente connessi gli elementi attivi e passivi. La stabile organizzazione eredita i vecchi valori fiscali già esistenti in capo alla conferente

Premessa

Le principali modalità di espansione di una società italiana all'estero

Analisi delle diverse tipologie di struttura

Le implicazioni di natura fiscale

Le operazioni straordinarie


- Fusione
- Scissione
- Conferimento d'azienda
- Lo scambio di partecipazioni

Le operazioni straordinarie: lo scambio di partecipazioni

Definizione

Lo scambio di azioni è stato introdotto dall'articolo 1, punto 3 lettera b) della Direttiva 19/2005. Quest'ultima ha modificato la Direttiva 434/1990, ed ha inserito detta operazione nell'articolo 2, alla lettera d).

Tale istituto viene definito come *"l'operazione mediante la quale una società acquisisce nel capitale sociale di un'altra società una partecipazione il cui effetto sia quello di conferire la maggioranza dei diritti di voto di questa società o, se dispone già di tale maggioranza, acquisisce un'ulteriore partecipazione, in cambio dell'assegnazione ai soci di quest'ultima, in contropartita dei loro titoli, di titoli rappresentativi del capitale sociale della prima società ed eventualmente di un saldo in contanti che non superi il 10 % del valore nominale o, in mancanza del valore nominale, della parità contabile dei titoli assegnati in cambio"*.



Le operazioni straordinarie: lo scambio di partecipazioni

Modalità

La normativa italiana, con l'articolo 177 TUIR, stabilisce due diverse modalità di attuazione dello scambio di partecipazioni:

1. Scambio mediante **permuta**: *operazione mediante la quale una società acquista o integra una partecipazione di controllo, ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo in altro soggetto attribuendo ai soci di quest'ultimo proprie azioni [...].*
 - ❖ Esempio: la società A dà azioni proprie ai soci della società B, e i soci di B danno azioni della società B ad A.
- i soggetti coinvolti sono tre:
- La società o ente che dà azioni proprie e riceve i titoli in permuta (società acquirente, che diventerà controllante);
 - La società o ente le cui azioni sono acquistate per ottenere il controllo sulla stessa da parte della prima società (società "scambiata");
 - Il possessore di tali azioni (socio della società controllata), che può essere indifferentemente una persona fisica, un ente o una società (residente o non residente).

Le operazioni straordinarie: lo scambio di partecipazioni

Modalità

2. Scambio mediante **conferimento**: una società (conferente) conferisce le proprie partecipazioni in una società (scambiata) ad un'altra società (conferitaria), che aumenta di conseguenza il proprio capitale sociale ed emette nuove azioni. In questo modo, la società conferitaria acquisisce il controllo della società scambiata ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la sua percentuale di controllo.


❖ Esempio: la società A conferisce le proprie partecipazioni nella società B alla società C, ottenendo, a seguito dell'aumento di capitale, azioni o quote di C.

➤ I soggetti coinvolti sono tre:

- La società conferitaria che riceve azioni o quote di un'altra società (nell'esempio, la società C);
- La società le cui azioni o quote sono conferite (nell'esempio, la società B)
- Il soggetto conferente (nell'esempio, la società A), che può essere indifferentemente una persona fisica, un ente o una società (residente o non residente).

Le operazioni straordinarie: lo scambio di partecipazioni

Requisiti della Direttiva 434/1990



Scambio di partecipazioni

Disciplina fiscale

**Articoli 177 e 179
TUIR**



NEUTRALITA'

- Articolo 179 TUIR

“Gli scambi di partecipazioni non comportano il realizzo di plusvalenze o minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio [...]”

Dott.ssa Sara Nuzzaci

snuzzaci@kstudioassociato.it

Dott.ssa Valeria Tempesti

vtempesti@kstudioassociato.it